

È debito per
del S.P. del 3/5/14

Dep. n° 22787/14
circolog. n° 16857/14



TRIBUNALE di ROMA
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 85117 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 02.07.2014 con termine per note sino al 15.09.2014 e vertente

TRA

, nato il _____ di nazionalità del Togo elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso lo studio dell'avv. Jacopo Di Giovanni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro pro-tempore,
resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ss.. mod. riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice,
esaminati gli atti,
premessi:

- che con provvedimento in data 05.11.2013 e notificato il 04.12.2013 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che le circostanze esposte non apparivano riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 per il riconoscimento dello stato di rifugiato, che non emergeva alcun elemento riconducibile all'ipotesi di danno grave, nel senso indicato dall'art. 14 del d.lvo n. 251/2007, che non emergevano gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 25/2008;

- che con ricorso depositato il 19.12.2013 il ricorrente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: la protezione internazionale (status di rifugiato politico) ex art. 1. della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, e artt. 2 e segg. d.lgs 251/07, in via subordinata lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14-17 D.lgs n. 251/07; in via ulteriormente subordinata la sussistenza delle esigenze della protezione umanitaria di cui all'art. 5 del d.lgs 286/98;

- che in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente dichiarava: "*[...] sono cristiano, ero musulmano, mi sono convertito al cristianesimo. [...] Nel 2010, quando sono tornato dalla Costa d'Avorio ho cominciato a giocare nella squadra della polizia. [...] Dopo 2,3 mesi hanno fatto venire un altro calciatore di Accra che alloggiava con me. Ci allenavamo e ad un certo punto io mi accorsi che lui era omosessuale. [...] la mia famiglia ha pensato che anche io fossi omosessuale. [...] la situazione degenerava, mio padre ne parlava con tutta la gente del quartiere dicendo che ero divenuto omosessuale. [...] Un giorno andai a casa a trovare mia madre e là trovai il padre del ragazzo che viveva con me. [...] Un giorno la moglie di mio fratello mi portò da mangiare e io stavo uscendo [...] l'altro ragazzo omosessuale, tornò, vedendo il cibo l'ha mangiato. Tornai per le ore 21 e lo trovai agonizzante [...] in ospedale [...] il medico mi disse che era morto [...] dopo le analisi risulta che è stato avvelenato [...] Poi andai a trovare un prete che per me è come un padre [...] mi disse di stare tranquillo e che avrebbe cercato di parlare con mio padre. [...] Mio padre non volle parlare con lui [...] il prete mi disse che non potevo rimanere da lui [...] visto come la mia famiglia si è comportata con me non mi è piaciuto e ho avuto paura Per dimostrarli che non sono gay dovrei sposarmi. [...]]*

- che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 02.07.2014 riportandosi al ricorso ;
- che la causa, trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2014; tutto ciò premesso:

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di

assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310); rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010); rilevato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, a seguito degli avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (art. 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. comma 1, lett. e, del d.lvo 1° novembre 2007 n. 251);

considerato che nella specie non constano elementi che avvalorino le deduzioni della richiedente circa persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose o altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra ;

atteso che quanto affermato dal ricorrente non lascia trapelare alcuna persecuzione o discriminazione ad personam posta in essere ai suoi danni, di talché la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, come correttamente ritenuto dalla Commissione, non può che essere rigettata;

rilevato che le circostanze dedotte, se sembrano attenersi a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra, non possono nemmeno fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria. Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine;

considerato che in base all'art. 2 lett.E della citata direttiva e dell'art. 14 del decreto legislativo 251/07 , la protezione sussidiaria è correlata alla allegazione e dimostrazione di un danno grave, ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate, ovverosia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

ritenuto che sono escluse sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente l'ipotesi a); per quanto attiene all'ipotesi b) atteso che le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede di audizione appaiono poco verosimili e contraddittorie, in quanto non è credibile che il collega calciatore, con il quale il richiedente condivideva la stanza, vivesse con sufficiente tranquillità nella squadra della polizia la sua omosessualità, pur essendo, quest'ultima, punita in Togo fino a tre anni di reclusione; considerato che l'equivoco sulla sua presunta omosessualità, scaturito dalla condivisione della stanza con il collega omosessuale, avrebbe potuto chiarirlo (come giustamente rileva la Commissione Territoriale) in modo alquanto semplice, cambiando casa o squadra di calcio, sottraendosi in tal modo alle ritorsioni familiari ed alla necessità di dover fuggire dal suo Paese; considerato che la sua dichiarata omosessualità in sede di libero interrogatorio è in contraddizione con quanto raccontato in audizione e che nella relazione medica, versata agli atti, non si rileva alcun percorso intrapreso con la psicologa in merito alla presunta paura di rivelare la sua omosessualità; considerato che è il richiedente stesso a non essere granché preoccupato in caso di rientro in Togo perché, alla domanda " *Ritiene che in caso di rientro in Patria potrebbe incontrare problemi* " risponde " *Non saprei dire, ma visto come la mia famiglia si è comportata con me non mi è piaciuta e ho avuto paura. Per dimostrargli che non sono gay dovrei sposarmi.*" considerato che pur essendo l'omosessualità considerata in Togo un reato punito con l'arresto fino a tre anni, ciò nondimeno deve escludersi che il ricorrente, in difetto di prove o elementi che consentano di ritenere verosimile la sua condizione di omosessualità così come la mancanza di una denuncia nei suoi confronti, possa in caso di rientro in patria cadere vittima di repressioni di tipo politico o trattamenti inumani o degradanti da parte delle forze governative; considerato che per quanto riguarda l'ipotesi c) , a seguito dell'esame della documentazione prodotta in atti dalle parti e di altre informazioni assunte sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, si rileva che deve escludersi che in Togo vi sia una situazione di conflitto o di pericolo generalizzato che impedirebbe al ricorrente di rientrare nel suo paese di origine;

considerato che per le sopra esposte motivazioni la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs 251/07 debba essere pertanto rigettata;

considerato che l'art 32 d.lgs. n. 25 del 2008 al comma 3 recita : " Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"

rilevato che l'art. 5 comma 6 del T.U.I. 1998/286 richiamato per quanto più interessa dall'art 32 comma 3 d.lgs. n. 25

del 2008, prevede " il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano [...]";

considerato, pertanto, che il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi " in particolare di carattere umanitario", non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere alle esigenze di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall'art.2 della Cost.;

considerato che l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nelle quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari;

ritenuto che il ricorrente ha versato in atti relazioni mediche 29/10/2013 e del 15/05/2014(Ospedale San Gallicano) che evidenziano "la necessità di un percorso di aiuto psicoterapeutico specifico per l'elaborazione emotiva del vissuto e la ricostruzione della struttura dell'Io che corre il rischio di sfaldarsi e condurlo verso stati ansioso-depressivi maggiori ";

considerato che la protezione umanitaria appare adeguata allo stato di salute soprattutto psichica del ricorrente; atteso che allo stato non constano ragioni ostative al rilascio del detto permesso;

considerato che la natura della controversia induce a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

riconosce al sig _____, nato il _____ di nazionalità del Togo, la protezione per seri motivi umanitari art. 5 comma 6 del d.lgs 1998/286 richiamato per quanto più interessa dall'art 32 del 2008 n. 25;

dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Roma, il 13/10/2014

Il giudice
(Simonetta Minotti)

Simonetta Minotti

